



Organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori: nuova prassi di finanziamento a partire dal 2025

Versione del 19 agosto 2024

Domande emerse durante il webinar del 4 luglio 2024

- 1. Come deve essere intesa la scadenza «al più presto 6 mesi prima dello svolgimento dell'esame»: significa per esempio che 4 mesi prima dell'esame non è troppo tardi per presentare la domanda di acconto?**

Esatto, la domanda di acconto può essere presentata nei 6 mesi che precedono lo svolgimento dell'esame.

- 2. In mancanza di riserve, come si fa a pagare le spese per l'organizzazione dell'esame fatturate più di 6 mesi prima delle sessioni (redazione e traduzione delle domande, formazione dei periti, ecc.)?**

Questi costi possono essere finanziati in vari modi, ad esempio tramite le tasse d'esame, eventualmente anticipandone la data di versamento. È anche possibile fare ricorso ad acconti o prestiti da parte dell'organo responsabile o dei membri, così come al sostegno fornito da un eventuale fondo per la formazione professionale.

- 3. Sempre in merito all'acconto che può essere richiesto 6 mesi prima dello svolgimento dell'esame: abbiamo organizzato 4 date (appelli). È la prima data che conta?**

Esatto, per tutte le sessioni la domanda di acconto può essere presentata al più presto 6 mesi prima dello svolgimento del primo esame.

- 4. L'acconto può anche raggiungere il 100 % dell'importo?**

No. Prima dello svolgimento dell'esame l'acconto può ammontare al massimo al 60 % del contributo federale previsto e dopo lo svolgimento al massimo all'80 %.

- 5. Cosa si intende per «costi amministrativi troppo elevati»?**

Secondo l'articolo 7 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1) i compiti finanziati con i contributi federali devono poter essere adempiuti appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi. Se nonostante la corretta imputazione e/o l'assenza di spese straordinarie giustificate i costi amministrativi superano i valori massimi calcolati periodicamente dalla SEFRI, può essere applicata una riduzione proporzionale del contributo. I valori massimi possono essere chiesti alla SEFRI.

- 6. Abbiamo appena iniziato la revisione totale del regolamento di un esame di professione e vorremmo cogliere l'occasione di ridurre le nostre riserve. Al momento siamo nella fase di invio della domanda di contributi. È possibile sfruttare una revisione in corso per ridurre le riserve? Se sì, come impostare la domanda, quando presentarla e come indicare che procederemo in questo modo?**

- **Variante 1:** con contributi per progetti ai sensi dell'articolo 54 LFPr

I costi netti possono essere finanziati con le riserve dopo la conclusione del progetto:

→ non appena il regolamento d'esame è approvato, è possibile inviare alla SEFRI il conteggio del progetto e chiedere la correzione delle riserve.

- **Variante 2:** rinuncia ai contributi per progetti ai sensi dell'articolo 54 LFPr

I costi effettivi possono essere finanziati direttamente attraverso le riserve dell'anno di revisione o di conteggio corrispondente:

→ I costi legati alla revisione del regolamento devono essere iscritti sistematicamente in un apposito conto spese.

7. Cosa si intende per «costi netti imputabili alla revisione dei regolamenti d'esame»?

Si tratta dei costi del progetto una volta dedotti i contributi della Confederazione e altre entrate riferite al progetto in caso di revisione del regolamento d'esame. Sono compresi soltanto i costi per l'elaborazione e l'approvazione del regolamento. I costi di attuazione (dopo che il regolamento è stato approvato) non possono essere inclusi nel conteggio dell'esame.

8. Secondo lo stesso principio espresso al punto «VIII. Come costituire accantonamenti» della presentazione, è possibile compensare nell'arco di diversi anni un deficit iniziale dovuto agli elevati costi di revisione?

Durante il periodo transitorio i costi netti imputabili all'elaborazione del nuovo regolamento d'esame possono essere finanziati mediante le riserve.

In linea di massima, i costi iniziali per l'attuazione di un nuovo regolamento (a partire dall'approvazione) sono sovvenzionabili. Se necessario, questi costi possono essere capitalizzati e ammortizzati nell'arco di diversi anni.

9. Vogliamo rinunciare ai contributi federali. Come dobbiamo comunicarlo e come possiamo attestare l'impiego o la riduzione delle riserve disponibili?

La decisione di rinunciare ai contributi federali può essere comunicata tramite il modulo di conteggio. Per ridurre le riserve ci sono le seguenti possibilità:

- rinuncia (parziale) ai contributi federali;
- riduzione delle tasse d'esame: il deficit verrà compensato dalle riserve;
- compensazione dei costi netti imputabili a un regolamento d'esame riveduto o in corso di revisione (se il progetto non è sovvenzionato dalla SEFRI);
- compensazione dei deficit di altri esami dello stesso organo responsabile.

10. È necessario ridurre le riserve anche se da anni non vengono più richiesti contributi e non si prevede di farlo in futuro?

Sì, perché gli esami federali devono perseguire unicamente obiettivi di politica formativa, senza alcuno scopo di lucro.

11. Cosa succede con i fondi rimanenti se dopo quattro anni non si è riusciti a esaurire le riserve?

Se non sono previsti progetti specifici che giustifichino la costituzione di accantonamenti, la SEFRI valuterà la possibilità di ridurre il contributo federale o di respingere la domanda di contributi.

12. Invece di ridurre le tasse si può investire nella qualità dell'esame (formazione dei periti, digitalizzazione delle procedure, ecc.)?

Sì. A seconda dei casi l'aumento delle spese per la qualità può permettere di ridurre le riserve.

13. In assenza di riserve è possibile riportare le perdite agli anni successivi per poi compensarle con gli utili realizzati in futuro?

Non è possibile. In base al punto 8.2 dei regolamenti d'esame, l'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

- 14. Se deve essere stilato un conteggio separato per ogni esame vuol dire che non può essere applicata una chiave di ripartizione?**

Al contrario: è possibile applicare una chiave di ripartizione per attribuire i costi (soprattutto quelli generali) sui singoli esami anche nel caso in cui occorre stilare un conteggio per ogni esame.

- 15. Esiste un modulo specifico?**

Il modulo per il conteggio degli esami sarà modificato entro il 2025.

- 16. Durante lo scambio di esperienze del 23 maggio 2024 è stato proposto di reintrodurre nel conteggio delle sovvenzioni un modesto contributo da parte dei candidati alla cerimonia di consegna di diplomi e attestati («festa di diploma»). La SEFRI intende dare seguito alla proposta?**

A causa delle previsioni di deficit del bilancio federale non è possibile estendere il finanziamento alla festa di diploma.

- 17. È possibile utilizzare un utile corrente anche per la festa di diploma invece di un rimborso o di un eventuale addebito ai partecipanti per la cerimonia?**

Non è possibile. Dal 2017 la direttiva stabilisce che non si possono richiedere contributi per le feste di diploma. Queste ultime sono pertanto escluse anche dal finanziamento mediante le riserve.

- 18. Come si deve procedere se si riscontrano differenze tra le riserve iscritte a bilancio e quelle calcolate dalla SEFRI?**

Le differenze concernenti le riserve devono essere illustrate e compensate dall'organo responsabile.

- 19. Se si prevede un crollo del numero di candidati è lecito costituire accantonamenti per coprire il rischio operativo?**

Sì, in un caso del genere dovrebbe essere possibile costituire accantonamenti vincolati. Saremo lieti di esaminare questi casi e di discuterne con l'organo responsabile.

- 20. È corretto dire che l'organizzazione, gli esami e la revisione dei regolamenti d'esame sono sovvenzionati, mentre l'attivazione di corsi su una piattaforma e l'organizzazione di esami tramite una piattaforma non sono coperti dal contributo federale?**

I costi relativi all'organizzazione dell'esame tramite una piattaforma sono sovvenzionabili. I costi per la preparazione agli esami federali (corsi di preparazione, corsi modulari, ecc.) non rientrano invece tra le fattispecie finanziate in virtù dell'articolo 56 LFPr, di cui parliamo in questa sede.

- 21. È vero che gli strumenti per ridurre i costi amministrativi, come PkOrg, possono essere sovvenzionati?**

Sì, è vero.